

- nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione ⁽⁵⁾.
- (6) Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosfonati di potassio sulle more di rovo, i lamponi, i mirtili, i ribes a grappoli, l'uva spina/grossularia e le bacche di sambuco, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR per il fosetil, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti ⁽⁶⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e allo Stato membro e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (9) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (10) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁵⁾ *Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)* [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 50ª sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. *EFSA Journal* (2018); 16(7):5306.

⁽⁶⁾ Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>: *Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fosfonati di potassio in determinate bacche e piccola frutta). *EFSA Journal* (2018); 16(9):5411.

